REGOLAMENTO (CE) N. 1480/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 666/96 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione [2], riguardante le diciture da inserire nei titoli d'importazione, il riferimento alla normativa comunitaria è errato; che è opportuno, di conseguenza, rettificare tale errore;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 666/96 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) nº 447/96

— Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96

— Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 447/96

— Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/96

— Customs duty fixed by Regulation (EC) No 447/96

— Droit de douane fixé par le règlement (CE) nº 447/96

— Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 447/96

— Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld douanerecht

— Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) nº 447/96

— Asetuksessa (EY) N:o 447/96 vahvistettu tulli

— Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A questo scopo nella casella 19 del suddetto titolo si inserisce la cifra "0".»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.